

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- Preso atto delle modifiche apportate agli artt. 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Visto l'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

nulla osta alla modifica degli artt. 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27 della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I - L'ORDINAMENTO

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori "non professionisti".
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C..
La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandate dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega:
 - a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
 - b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
 - c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi e nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
 - d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati e delle Divisioni;
 - e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;

- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..

Art. 5

La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori.
2. **Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D..** Il conto consuntivo è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui **all'art. 24, comma 3, lettera f), dello Statuto Federale.**
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le disposizioni civilistiche e tributarie.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Lega, da un componente del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, da questo indicato, e da tre Presidenti di Comitato Regionale o Divisione, nominati dal Presidente di Lega e ratificati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza, nominato annualmente, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al **Segretario Generale e al Segretario Amministrativo.** Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il **piano economico per obiettivi nonché il conto consuntivo** con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; **il conto consuntivo è sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D..** Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.

2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti del Comitato Interregionale, dei Comitati Regionali e delle Divisioni.

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega e il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo:

- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati e dalle Divisioni;
- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- c) convoca l'Assemblea;
- d) approva il **piano economico per obiettivi**;
- e) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
- f) nomina il Vice Presidente vicario della Lega quale componente il Consiglio Federale;
- g) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Segretario della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;
- h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e designandone i componenti;
- i) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C. che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dal complesso delle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni, nonché quella per l'elezione del Presidente della Corte Federale;
- l) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega che sono state proposte dalle Assemblee di almeno quattro Comitati e Divisioni;

- m) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
 - n) propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi;
 - o) propone al Consiglio Federale, in caso di necessità, lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea;
 - p) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
 - q) decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;
 - r) indice tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare il Consiglio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere n) ,q) ,r), del comma precedente.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
 2. Per l'elezione dei Revisori l'Assemblea vota sulle candidature proposte dai Consigli Direttivi di almeno tre Comitati o Divisioni; ogni Comitato o Divisione può esprimere un solo candidato. Vengono eletti quali Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e quali Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti.
 3. Il Presidente del Collegio è eletto dai Componenti effettivi, al proprio interno, nella prima riunione utile.
 4. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.
 5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione **del piano economico per obiettivi**, nonché del conto consuntivo ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.
1. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14

Struttura e funzioni

1. Il Comitato Interregionale costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica a carattere nazionale mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Il Comitato Interregionale rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società aderenti nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. Il Comitato ha sede in Roma.

3. Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
- i Delegati delle società aderenti al Comitato.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un Delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'attività Interregionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** del Comitato; rappresenta il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi**, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.
- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;

6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente del Comitato, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
10. Su segnalazione del Presidente del Comitato, indica un proprio componente eletto per la proposta di nomina, da parte del Presidente di Lega, a membro del Consiglio di Presidenza della L.N.D.. Tale componente non può ricoprire, pertanto, altri incarichi in seno al Comitato;
11. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

Art. 16

Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Essi si articolano, nel territorio di competenza, in Comitati Provinciali e Locali.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

- a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
- i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, nonché i Delegati zonali;

- i Delegati delle società aderenti al Comitato, nonché i Delegati delle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta da parte del legale rappresentante della società anche ad un delegato di altra società avente diritto al voto; ciascun delegato non può comunque essere portatore di più di una delega. Al solo fine della proposizione delle candidature per l'elezione di un Vice Presidente della Lega hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea anche le società di cui all'art. 9, comma 8, del presente Regolamento.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato.

Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi**, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.
- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variabile da cinque a undici in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega, e dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi, restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente

del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva **il piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nelle prima riunione utile.

Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque impicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

La competenza in materia di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque in ambito regionale è attribuita, per delega del Consiglio Direttivo, ai rispettivi Delegati Regionali che hanno sede presso il Comitato Regionale; essi sono nominati dal Presidente del Comitato Regionale, per la durata di due anni.

Ai fini della nomina il Presidente del Comitato Regionale potrà avvalersi delle indicazioni delle società aderenti alle rispettive discipline.

I Delegati Regionali:

1. curano la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, secondo gli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni, avvalendosi della collaborazione dei Delegati Provinciali, nominati per la durata di due anni dal Presidente del Comitato Regionale, sentiti i relativi Delegati Regionali, i quali sono accreditati ed hanno sede presso ogni Comitato Provinciale;
2. organizzano i Campionati ed i tornei di competenza, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
3. organizzano, ai sensi dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;
4. organizzano, ai sensi dell'art 33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;
5. assolvono ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale, nonché delegato dallo stesso.

II) I Comitati Provinciali e Locali:

I Comitati Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, salvo deroga concessa in casi eccezionali dal Consiglio Federale su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, nonché i Comitati Locali, costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni; agli stessi è preposto un Presidente, assistito da un Organo collegiale. Le nomine del Presidente e dei Componenti sono annuali e di competenza del Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere

costituite, previa autorizzazione del Consiglio Federale, su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, delle Delegazioni zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali.

Alle Delegazioni zonali, che fungono da Organi federali ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega.

Norme speciali per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano.

Premesso che, in base alla specifica disciplina emanata dal C.O.N.I. al riguardo:

- nell'ambito del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano delle Federazioni Sportive Nazionali sono costituiti ed agiscono con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale;
- appare necessario un adeguamento normativo al fine del recepimento della richiamata disciplina;

in parziale deroga al contenuto dell'art. 16 del presente Regolamento, per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della Lega Nazionale Dilettanti valgono le seguenti disposizioni particolari:

- a) E' istituita l'Assemblea quadriennale dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la quale non ha competenza in materia di indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, del Presidente e di un Vice Presidente della Lega, nonché di designazione dei Delegati Collettivi, effettivi e supplenti, per le Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Le suddette incombenze sono svolte dall'Assemblea quadriennale del Comitato Regionale. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano anche i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nonché i Delegati delle società partecipanti ai Campionati a carattere regionale aventi sede nel territorio dei rispettivi Comitati Provinciali.
- b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono eletti dalle rispettive Assemblee e non sono componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Essi nominano i rispettivi Segretari **ed eventualmente i Vice Segretari**.
- c) E' istituita la Presidenza dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva.
- d) E' istituito il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dalle rispettive Assemblee.

Il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ha le seguenti attribuzioni:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati Provinciali di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative

incombenze d'intesa, per quanto di competenza, con il Comitato Regionale, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
 3. convoca l'Assemblea;
 4. approva **il piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
 5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega e d'intesa con il Comitato Regionale, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società partecipanti ai Campionati Provinciali, dandone comunicazione alla Lega;
 6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** del Comitato Provinciale Autonomo fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;
 7. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
 8. assolve ogni altro compito demandato dalla Lega e dal Comitato Regionale per l'organizzazione dell'attività di competenza.
- e) Nei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono istituiti i Collegi dei Revisori, secondo le norme generali previste per i Comitati Regionali.
- f) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da due Vice Presidenti, rispettivamente i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dei quali svolge la funzione di vicario quello eletto dal Comitato Provinciale Autonomo della provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente del Comitato Regionale, da dieci Consiglieri, rispettivamente i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nonché dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, oppure di vacanza della carica o di impedimento definitivo che ne determina la decadenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. Nel caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dall'altro Vice Presidente; qualora anche l'altro Vice Presidente non possa assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.
- g) Il Collegio dei Revisori del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da tre Componenti effettivi, rispettivamente i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e un Revisore designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, e da due supplenti, rispettivamente i Revisori eletti dalle Assemblee dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti eletti dal medesimo Comitato Provinciale Autonomo dei Revisori cessati.
- h) I Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono nominati, per la durata di due anni, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi, sentiti i relativi Delegati Regionali.

Per quanto non espressamente previsto nelle suesposte norme speciali ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 18

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio Femminile costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.

La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta;
- la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega ed una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale

rappresentante delle società, anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque.

Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.
- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;

5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** della Divisione fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico - finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque impicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.
- f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

- g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta;
- la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

- a) L'Assemblea e' convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega ed una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;

- i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società. Ad ogni Delegato collettivo può essere conferito mandato di rappresentanza di un numero di società, compresa la propria, non superiore a quaranta.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Calcio Femminile.

Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.
- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti

di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza

ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.
- g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27

I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale:

- Campionato Nazionale Dilettanti

I campi di giuoco debbono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti Sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.
- Campionato di 1^a e 2^a categoria: misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria - "Under 21", Juniores - "Under 18", 3^a categoria - "Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3^a categoria – “Under 18” ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione)

C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La divisione calcio a cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

- Campionati Nazionali di Serie “A” e “A2”:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

- Campionati Nazionali di Serie “B”.

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campi scoperti

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt.2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo di destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, ad ostacolo fisso(pali, reti, fossati, alberi ecc..) deve risultare una distanza minima di mt. 1,00.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo il collaudo deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione, dopo un nuovo collaudo il cui verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro.

3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.

5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

6. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro